



**Comune
di Verona**

AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ordinanza Sindacale n. 56 del 28/09/2026

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 1
OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM₁₀ permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Verona risulta inserito nella zona IT0521;

PRESO ATTO CHE:

- la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11 novembre 2004 il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), successivamente aggiornato con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19 aprile 2016 e con D.G.R. n. 377 del 15 aprile 2025;
- con l'aggiornamento del P.R.T.R.A. di aprile 2025 si è provveduto all'aggiornamento delle Schede delle misure di Piano (Allegato A1), che hanno assorbito, confermandole, tutte le azioni già definite nella Deliberazione n. 238/2021 relativa alle misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria riguardanti i settori individuati come i più critici per le emissioni inquinanti in atmosfera, prevedendo le azioni strutturali per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera ed ha individuato i soggetti coinvolti nella loro attuazione;

- l'attivazione della misura T.3.a relativa alle limitazioni alla circolazione veicolare per autovetture e veicoli commerciali alto-emissivi "Ordinanze di divieto alla circolazione in base alle condizioni di allerta PM₁₀", non è subordinata al superamento dei valori limite previsti dalla vigente normativa ma, indipendentemente da questi, prevede la sua attivazione dal 1 ottobre al 30 aprile, in funzione delle condizioni di allerta raggiunte; nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀:
 - Nessuna allerta - verde;
 - Livello di allerta 1 - arancio;
 - Livello di allerta 2 - rosso.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati le informazioni necessarie per l'attivazione delle condizioni di allerta;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi di rispetto, misurati e/o previsti, del valore limite giornaliero per il PM₁₀;

VISTO CHE:

- vista la direttiva 2024/2881/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 «relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa» che ha previsto nuovi e più stringenti valori limite di alcuni inquinanti nell'aria, da raggiungere entro il 2030;
- con la pubblicazione della nuova Direttiva Europea 2024/2881, l'Europa ha fissato obiettivi ambiziosi per migliorare l'aria che respiriamo e proteggere la salute umana e l'ambiente. Questo nuovo quadro normativo sostituisce la precedente Direttiva Europea 2008/50, introducendo aggiornamenti significativi per affrontare le criticità legate all'inquinamento atmosferico e ponendo come obiettivo principale quello di ridurre progressivamente i livelli di inquinanti atmosferici per raggiungere un inquinamento zero entro il 2050;
- il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto 2026, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che attua in Italia la direttiva (UE) 2024/2881 "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che è stato trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 435, prevedendo la conclusione dell'iter di approvazione entro l'11 dicembre 2026 stabilendo dal 2030 limiti molto più rigorosi;

TENUTO CONTO:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto negli incontri del 05/08/2026, 14/09/2026 e 21/09/2026;
- delle indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale nella seduta del 21 settembre 2026;
- degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale attraverso la Deliberazione n. 893 del 15 settembre 2026;

VISTI:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- la DGR n. 1005 del 2 settembre 2025, con la quale si è preso atto, ai sensi del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105, del differimento al 1° ottobre 2026 dell’entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro5”, con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 18 settembre 2026 “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1 comma e della L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16 settembre 2026” con cui sono state approvate misure compensative a carattere cogente idonee a compensare il risparmio emissivo corrispondente alla limitazione della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel nel periodo 1 ottobre 2026 – 30 aprile 2027 che devono essere attuate con propria ordinanza dai Comuni in cui le stesse trovano applicazione;
- gli art 50 e 54 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATI INOLTRE:

- il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili, sottoscritto il 02 luglio 2019, con l’obiettivo di rendere più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo del Bacino Padano;
- l’ordinanza dirigenziale n. 603 del 25 marzo 2011 con la quale viene stabilito l’obbligo di copertura dei camion che trasportano materiale polverulento;
- la Legge Regionale 21 luglio 2026, n. 13 “Valorizzazione e tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico” che stabilisce le modalità di circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico stabilendo alcune esclusioni in relazione ai provvedimenti di limitazione della circolazione adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1045 del 23/08/2022 (BUR n. 112 del 20/09/2022) relativa all’avvio del Progetto **MoVe In** (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti

alle limitazioni della circolazione mediante l'utilizzo di dispositivi telematici e disposizioni attuative che ha lo scopo di consentire di contemperare le esigenze dei cittadini e le finalità di tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria e le successive disposizioni attuative di cui alla Legge regionale 12 settembre 2023, n. 24, Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19/09/2023, Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 230 del 20/11/2023;

- la legge regionale 12 settembre 2023, n. 24 (BUR n. 122/2023) ad oggetto modifica alla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare con la quale è stato istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni del piano regionale di risanamento dell'atmosfera;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 ed, in particolare, l'art. 9 che introduce disposizioni relative alle limitazioni della circolazione stradale lungo autostrade e strade extraurbane principali;

ORDINA

l'istituzione delle misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite, fatte salve le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali:

1. In caso di nessuna allerta – colore verde, divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM₁₀), dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, alle seguenti categorie di veicoli:

- 1.1 - autoveicoli alimentati a benzina di categoria M omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.2 - autoveicoli alimentati a benzina di categoria N omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.3 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 1.4 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria N omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 1.5 - autoveicoli alimentati a GPL/CH₄ – benzina/diesel di categoria M omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.6 - autoveicoli alimentati a GPL/CH₄ – benzina/diesel di categoria N omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.7 - ciclomotori e motocicli di categoria L omologati EURO 0;

2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – colore arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 19.30, per le seguenti categorie di veicoli:

- 2.1 - autoveicoli alimentati a benzina di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.2 - autoveicoli alimentati a benzina di categoria N omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.3 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 2.4 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria N omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 2.5 - autoveicoli alimentati a GPL/CH4 – benzina/diesel di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.6 - autoveicoli alimentati a GPL/CH4 – benzina/diesel di categoria N omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.7 - ciclomotori e motocicli di categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – colore rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 19.30, dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, per le seguenti categorie di veicoli:

- 3.1 - autoveicoli alimentati a benzina di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.2 - autoveicoli alimentati a benzina categoria N omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.3 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.4 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria N omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.5 - autoveicoli alimentati a GPL/CH4 – benzina/diesel di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.6 - autoveicoli alimentati a GPL/CH4 – benzina/diesel di categoria N omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.7 - ciclomotori e motocicli di categoria L omologati EURO 0, EURO 1;
- 3.8 – mezzi di cui agli artt. 57 e 58 del Codice della Strada con motori non conformi almeno allo Stage III, estese all'intero territorio comunale (misura prevista nell'azione operativa T.3.c del vigente P.R.T.R.A.).nel caso di allerta rossa prolungata (a partire dal secondo bollettino PM10 consecutivo di livello di allerta rosso);

in cui per M si intende M1, M2 e M3, per N si intende N1, N2 e N3 e per L si intende da L1e a L7e.

Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in

loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- Tangenziale Est (da Via Valpantena all'altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud);
- Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord);
- Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale;
- Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compreso l'area di parcheggio di Via Scopoli;
- Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale "Marcantonio Bentegodi" e del Palazzetto dello Sport "Città di Verona" limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio (in andata e ritorno);
- Percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper site a Porta Palio e in Via Belfiore;

Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - veicoli guidati da mutilati e minorati fisici con patente speciale (rif. Art. 116, comma 4 del vigente Codice della Strada) e veicoli condotti da soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve, casa –lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- f) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione esclusivamente per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- g) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione limitatamente al tragitto casa-centro trasfusionale e ritorno;
- h) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- i) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- j) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e prodotti

deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;

k) veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

l) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;

m) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

n) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;

o) veicoli di operatori assistenziali o associazioni enti e istituti in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare (sanitaria e/o sociale) a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile e veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia, in isolamento domiciliare fiduciario o quarantena disposto dalle Autorità Sanitarie, con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;

p) veicoli dei medici/infermieri/tecnici ospedalieri/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;

q) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;

r) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, compresi servizi cimiteriali, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

s) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.631,71 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

t) veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall'art 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada e veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;

u) veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

v) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del Commercio su area pubblica del Comune di Verona limitatamente al percorso più breve casa – area mercatale - casa commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale;

x) veicoli (N1, N2, N3), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti

alla dicitura “Euro 3” ed “Euro 4” relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio); “Euro 5” relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);

y) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);

w) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, se prorogati, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;

z) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il car pooling;

aa) veicoli aderenti al progetto “MoVe In” limitatamente alla condizione “nessuna allerta – colore verde”, (Monitoraggio dei Veicoli inquinanti) di cui alla DGRV n. 1045 del 23/08/2022, Legge regionale 12 settembre 2023, n. 24, Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19/09/2023, Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 230 del 20/11/2023”, come regolamentati da specifica ordinanza comunale;

bb) autoveicoli Euro 4 omologati a sette o più posti, condotti da proprietari con un numero di figli a carico maggiore o uguale a 4, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde).

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: “Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.”

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale dal **01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027**, è fatto:

DIVIETO

di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, ed anche ai capolinea, durante la sosta e la fermata indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e fermata e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

ed inoltre

INVITA

- le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- ad adottare i seguenti comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30 - 50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
 - a ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
- la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
 - rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;

- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano (se non previsti altri limiti inferiori) e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car- sharing, car-pooling);
- valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

RACCOMANDA

il potenziamento del lavoro agile nel comparto pubblico nelle sedi ricadenti nel territorio comunale, nei giorni di allerta arancio e rossa come da bollettino PM10 emesso da ARPAV, con riferimento alle figure "smartabili" definite secondo le modalità operative ritenute idonee per la propria struttura interna dalle Amministrazioni competenti, quale misura temporanea di accompagnamento alle misure compensative del blocco strutturale dei veicoli Euro 5 diesel e integrativa dell'Azione T.5.e dell'Allegato A1 dell'aggiornamento del P.R.T.R.A.

AVVISA CHE

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo.

L'Amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito dell'emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì attraverso il portale istituzionale (<https://www.comune.verona.it>) ed altri strumenti informativi al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate sul presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 678,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/200.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso

idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

Il Sindaco potrà adottare ulteriori provvedimenti qualora ritenga sussistano le condizioni che ne comportino la necessità anche a seguito di eventuali future indicazioni a livello nazionale o regionale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia. I Dirigenti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, Mobilità e Traffico, Servizio Ufficio Stampa, Ufficio Comunicazione Web e provvederanno all'esecuzione.

Firmato digitalmente da :
VICESINDACA
BARBARA BISSOLI